

GIROLAMO MONTELEONE

IL PROCESSO CIVILE IN MANO AL GOVERNO DEI TECNICI

E' stato da poco pubblicato nella G.U. del 26-6-2012 il Decreto Legge 22-6-2012 n. 83, che contiene c.d. "misure urgenti per la crescita del Paese" elaborate da quei tecnici di solida preparazione e chiara fama, cui per fortuna sono state affidate ormai da molti mesi le nostre sorti.

Da una serie di norme, tutte urgenti e ad effetto immediato, proposte dal Governo dei tecnici ed approvate dal Parlamento, gli studiosi del processo civile (che non sono né tecnici né esperti da tenere in considerazione) hanno appreso non senza stupore come tra le cause determinanti dell'attuale e pesantissima crisi economica vi fossero le tariffe dei liberi professionisti, specialmente quelle degli avvocati, ed il diritto di azione in virtù del quale ognuno può rivolgersi al giudice civile per la tutela delle proprie ragioni. Quel diritto, cioè, che ingenuamente una norma costituzionale (in tempi passati notoriamente floridi: 1948 !), si preoccupò di garantire a tutti i cittadini.

Quei tapini dei processualcivili, così come non si erano mai accorti che avvocati e giudici, in altri termini la giustizia civile, avevano spinto l'Italia nel baratro della povertà, oggi apprendono con eguale stupore dal citato decreto legge che per far rifiorire l'economia occorre ostacolare le impugnazioni contro le sentenze civili di guisa che possa affermarsi che non la giustizia, ma l'ingiustizia è assurta a *fundamentum regni*.

Andiamo a vedere da vicino in cosa consiste il rimedio proposto dai tecnici governativi.

^^

Viene introdotto nel cod. proc. civ. l'art. 348 bis, in base al quale "fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente **quando non ha una ragionevole possibilità di essere accolta...**". Tale dichiarazione viene fatta alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione della causa, con ordinanza succintamente motivata contenente anche la condanna alle spese. Da notare il prezioso riferimento al "giudice competente", onde prevenire il pericolo che l'appello venga dichiarato inammissibile da un giudice incompetente!

ostacolo preliminare a quella valutazione: si tratta di leziosità processualistiche cui non si può sacrificare l'urgente necessità della ripresa economica.

Non si comprende, però, perché mai l'ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello, che ha la sostanza decisoria di una sentenza e che contiene anche la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., non possa essere impugnata con ricorso per cassazione, e possa esserlo, invece, la sentenza di primo grado per quegli stessi motivi, che il giudice di appello ha ritenuto non avere ragionevoli probabilità di accoglimento!

Né si comprende che fine farà la condanna alle spese, accessoria alla dichiarazione di inammissibilità, se verrà accolto il ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado.

Resta pure oscura la sorte dell'intera ordinanza, che formalmente non è impugnabile e resta ferma, mentre viene travolta la sentenza per cui l'appello è stato dichiarato inammissibile perché privo di *ragionevoli probabilità di essere accolto*. Coesisteranno, pertanto, due o più provvedimenti di contenuto diametralmente opposto ed inconciliabili: una ordinanza che ha dichiarato l'appello inammissibile perché di evidente infondatezza, ed una sentenza di primo grado che, anziché passare in giudicato, sarà probabilmente riformata a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione contro di essa proposto.

Non sembra, inoltre, che sia una saggia misura riversare sulla Corte di cassazione anche il non lieve fardello dei gravami contro le sentenze di primo grado, quando è notorio che uno dei più gravi problemi del nostro ordinamento processuale è costituito proprio dall'alto numero dei ricorsi in cassazione.

^^

Lungi da noi volere sminuire con critiche maligne ed ingenerose l'opera dei tecnici, che passano notti insonni per trovare efficaci soluzioni ai gravi problemi dell'economia e stimolare la crescita del Paese. Confessiamo però di non capire, pur avendo studiato da decenni il nostro processo civile ed avendo ad esso dedicato qualche trascurabile scrittarello, quale nesso vi sia tra l'inammissibilità dell'appello civile e le misure urgenti per la crescita economica nazionale. E, se anche fossimo in grado di capirlo, potremmo con sufficiente sicurezza affermare che, se gli altri provvedimenti di natura prettamente economica contenuti nel medesimo D.L. 83/2012 sono della stessa pasta, la nostra fine è segnata.